



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

“I.P.C. MANFREDI - I.T.C. TANARI”

Viale Felsina, 40- 40139 Bologna Tel. **051/6039611** Fax 051/6011006
Via Michele dei Ramazzotti, 22 – 40063 Monghidoro Tel./Fax 0516554050
e-mail: manfreditanari@manfreditanari.it

Al personale Docente dell'Istituto
Ai Collaboratori della Dirigenza

A tutto il personale ATA

LORO SEDI

Disposizioni relative alla vigilanza sugli Studenti.
Regolamento interno

PIANIFICAZIONE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso che la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche i Collaboratori ATA

Tenuto conto che l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio Cortei dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623

Considerato che al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Considerato che spetta al D.SGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche a.s. 2010/2011 per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure Organizzative del personale ATA per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico.

Visto il Codice Civile;

Visto l'art. 6 DPR 416/74;

Visto il D.L.vo 297/94;

Visto il DI n. 44 del 01/02/01 ;

Visto il D. L.vo 81/08;

Visto l'art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09;

Visto lo Statuto delle studentesse e degli studenti;

Visto il regolamento d'istituto;

Vista la Carta dei Servizi;

con il presente atto rende noto il “Regolamento di Vigilanza”, che a partire dall'Anno Scolastico 2010-11, diviene parte integrante del Regolamento di Istituto a seguito dell'approvazione del C.I. a ciò deputato e che esplica i suoi effetti immediatamente.

Di seguito si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza

Le misure organizzative adottate si riferiscono alla Vigilanza degli alunni:

- Durante lo svolgimento delle attività didattiche
- Dall'ingresso dell'edificio al raggiungimento dell'aula
- Durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

- Nel corso degli intervalli
- Durante il tragitto aula - laboratori- palestra-uscita dall'edificio delle lezioni
- Nei giorni di lezioni pomeridiane
- Un riguardo ai minori "bisognosi di soccorso"
- Nelle aree cortilive della Scuola
- Nel corso di visite guidate e viaggi di istruzione (di cui al Regolamento già vigente)
- Infortuni e malori degli alunni
- In caso di sciopero
- Norme finali

Art. 1-VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

Fa parte degli obblighi di servizio dei Docenti quello di vigilare sugli allievi. (*artt. 18 e 22 del D.P.R. 3/57; art. 61 della Legge 312/80*): l'insegnante ha l'obbligo (sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni) della vigilanza nei 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (*art. 42 del CCNL/95 e art. 29 c. 5, CCNL Scuola 2006/2009*); durante le ore di lezione; durante gli intervalli (*art. 99 del R.D. 965/24*) e durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola;

Il Docente è responsabile dei danni recati da un alunno a un altro se egli lascia l'aula senza sorveglianza dopo aver preso in consegna l'intera classe.

La responsabilità per l'inosservanza dell'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **artt. 2047 e 2048**

Codice Civile

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa dall'aula).

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il Docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Il Collaboratore scolastico ATA non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del Docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009).

Il collaboratore scolastico ATA è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza

I collaboratori Scolastici/OSG, per favorire nella classi l'alternanza dei Docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti avendo comunque cura di avvisare la dirigenza.

art. 2047 C.C. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

art. 2048 C.C. "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...).

Art. 2. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio sia presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i Docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni (Art. 29 c.5 CCNL 2006-09).

Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti

sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

Art.3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori Scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze

Gli alunni devono rimanere nell'aula. Il Docente che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si auspica assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti. A questo proposito si invita i Docenti, interessati al cambio di turno, di non attendersi all'interno della scuola onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti.

Al fine di favorire il cambio di turno tra i Docenti e per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i Docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^a ora (o al turno pomeridiano) in poi o che hanno avuto un'ora "libera", sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del Docente sulla classe. Si invita i Docenti ad effettuare gli spostamenti con la massima tempestività.

I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei Docenti nelle classi avvisando la Dirigenza.

In caso di ritardo o di assenza dei Docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza e all'Ufficio del Personale.

4. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ Pausa pomeridiana

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l'intervallo, della durata di 10 minuti (vedi orario), si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il loro orario di servizio (tenuto conto che trattasi di orario di servizio a tutti gli effetti) e permanendo nell'aula per poter vigilare sugli studenti in quanto nell'intervallo è da sempre richiesta una maggiore attenzione sugli studenti per ovviare eventi dannosi.

I Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche nella zona BAR.

I Collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio,

Gli studenti non avvalentesi della Religione Cattolica si recheranno nelle aule all'uopo attrezzate (studio assistito/ alternativa) o fuori dall'edificio (uscita dall'area cortiliva) senza sostare nei corridoi negli spazi comuni, corridoi, bar, etc.

Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nella scuola la vigilanza deve sempre essere esercitata, dai collaboratori scolastici attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.SGA stabilendo un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo su tutto lo spazio soprattutto durante gli intervalli.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività che integrano la vigilanza anche ai fini del T.U. 81/'08.

5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI (*)

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sia presente un Collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio accompagnando all'uscita la classe.

7. VIGILANZA SUI “MINORI PER EMERGENZE/SOCCORSO”

La vigilanza sui “minori emergenze/ i soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal Docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Art. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA , LABORATORI, AULE E VICEVERSA

Durante il tragitto scuola - palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati, possibilmente, all’andata e al ritorno dai docenti dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Ed. Fisica e ad un Collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal D.SGA-

E’ richiesta la massima attenzione per ovviare eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. **E’ importante sottolineare che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante gli spostamenti e durante gli intervalli.**

Si invita i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente e alla FS Sicurezza qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Art.9. SULLA VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI

Si intende sempre essere assicurata dal Docente di sostegno o dall’educatore o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per i casi particolarmente gravi di allievi diversamente abili particolarmente imprevedibili nelle loro azioni od impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve sempre essere assicurata la presenza anche nelle aree cortilive del docente di sostegno.

Art.10. SULLA VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO (dentro l’area perimetrale cortiliva)

L’ingresso nell’area cortiliva dell’Istituto è riservato al solo personale scolastico, (auto/ moto) (vedi Regolamento). E’ severamente vietato l’ingresso a cicli, motocicli e auto a personale estraneo alla scuola. Gli allievi sono tenuti a parcheggiare le moto nell’area destinata a loro. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. Per la vigilanza riferita al suddetto spazio deve essere garantita la presenza di un collaboratore scolastico (per l’ingresso e all’uscita da scuola degli studenti) , tenuto conto che la sua funzione non può essere se non quella di invitare al rispetto delle regole del T.U. 81/’08 e del *codice della strada* vigenti anche in questo spazio di pertinenza dell’Istituto.

Gli studenti , i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto tenere un comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità.

Le automobili del personale e gli scooters degli studenti che entrano nell’area cortiliva devono avanzare rigorosamente a passo d’uomo ed essere collocati con ordine negli appositi spazi previsti e già regolamentati da appositi cartelli I motorini vanno parcheggiati dentro il cancello, nella prima parte del cortile, sulla destra e non a ridosso del cancello pedonale la cui area deve rimanere rigorosamente libera per l’accesso anche di ev. ambulanze ecc.

E’ assolutamente vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo.

Trattandosi di parcheggio incustodito, gli studenti ed i Docenti dovranno provvedere a non lasciare oggetti incustoditi nei loro mezzi, in quanto l’Istituto non risponde dei furti e dei danneggiamenti.

I comportamenti fuori norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico e suoi Collaboratori vicari e quindi ai Genitori.

E’ vietato l’ingresso nel cortile ad auto ed altri mezzi non autorizzati.

(*)L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. CORTE DEI CONTI, sez. III,19.2.1994, n. 1623

Art.11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE (*)

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai Docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un Docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore (Docente sostegno) fino a due alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell'assistente personale quanto presente nella classe/sezione.

E' necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto da parte dei genitori per gli allievi minorenni.

Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. Per ogni altra specifica si fa riferimento al Regolamento Viaggi di Istruzione già parte integrante del Regolamento di Istituto.

Art. 12. SUGLI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI- Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni

In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo si invita il personale tutto ad attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/'08 e provvedere ad avvisare la Famiglia sempre indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.

- Malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione o durante l'intervallo

Il Docente in servizio in caso di accertato malore o un infortunio ad un allievo/a a lui affidato:

- Valutata la gravità dell'accaduto avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/ o Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato

- Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei Collaboratori Scolastici in servizio, che avvertono anche l'Addetto al Primo Soccorso del Piano e se necessario fa chiamare tempestivamente il "118"- L'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza pertanto il Collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della Famiglia.

- Il Docente è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni -Protocollo che provvede ad annotarlo sull'apposito registro e attiva, se del caso, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata

N.B.: - *Avvisare la famiglia sempre , indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.*

Art. 13 SULLA VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di Sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori scolastici , hanno il dovere della sola vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola rientrando tale servizio tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori (parere del CS del 27.01.82).

Art. 14 Norme finali

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto.

Su proposta degli Organi Collegiali e con ratifica del Dirigente Scolastico potranno essere redatte ulteriori disposizioni organizzative specifiche che tengano conto delle differenti realtà ad integrazione del Regolamento d'Istituto vigente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Arch. Paola Calenda

(*)Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica. TRIBUNALE DI VENEZIA- Sez. III Civile, Sent. 03/03/2003, n. 53

